

Piano di Formazione Nazionale - PFN 2024

Modulo 3

FONDI STRUTTURALI EUROPEI (FSE+ E FESR) 2021-2027

UF2 “IL PROGRAMMA NAZIONALE EQUITÀ NELLA SALUTE” - UF3 “LA PROGETTAZIONE: ASPETTI TECNICI E FINANZIARI

22-23 ottobre 2024
Napoli

Lorenzo Improta

22 ottobre2024



Il Programma Nazionale Equità nella Salute

I principali aspetti del programma da considerare.

Le principali regole e sanzioni che incidono sulla gestione ed attuazione del programma

Le informazioni maggiormente rilevanti del programma per la progettazione ed attuazione degli interventi



Cenni su ruoli e funzioni dei diversi soggetti coinvolti.

Gli attori coinvolti, i loro ruoli e le funzioni

L'Autorità di gestione, gli Organismi intermedi, l'Autorità di audit, i beneficiari, i destinatari degli interventi

Focus sul Sistema di Gestione scelto dalla Regione



Ammissione a finanziamento dell'operazione

I criteri di selezione delle operazioni del PNES

Cenni sulla procedura di selezione delle operazioni e di ammissione a finanziamento delle operazioni

22 ottobre2024



Gli interventi previsti in Regione Campania

Brevi cenni sulle Linee Programmatiche e inquadramento del PO Campania quale strumento di pianificazione delle operazioni

La delega di funzioni all’OI Regione Campania

Compiti e funzioni dell’OI- Compiti e funzioni delle AASSLL

Il Piano operativo

Analisi delle principali schede progetto del Piano operativo

Progetti a titolarità e progetti a regia



I principali aspetti da considerare per la definizione del progetto

La conformità con il Fondo

La coerenza con il programma

La conformità con le disposizioni applicabili

23 ottobre 2024



I principali aspetti da considerare per la definizione del progetto:
wrap up



Le principali voci di costo:
Costi diretti (personale, servizi, forniture, etc.)
Costi indiretti



Cenni sulle opzioni di semplificazione dei costi



Lavoro di gruppo.
Scelta della scheda progetto e simulazione attuazione del progetto
Elaborazione del budget
Definizione del progetto (progetto di massima, GANTT, etc.)

II PNES. Aree di intervento

The screenshot shows the website for the National Program for Equity in Health (PNES). The browser address bar shows the URL `pnes.salute.gov.it/portale/pnes/homePNES.jsp`. The page header includes the logo for 'COESIONE ITALIA 21-27' and 'EQUITA' NELLA SALUTE', along with the European Union flag and the text 'Cofinanziato dall'Unione europea'. A search bar is located on the right side of the header. The main navigation menu includes: Home, Programma, Struttura, Sorveglianza, Progetti, Opportunità, Norme e atti, and Comunicazione. The main content area features a large heading 'Aree di intervento' and four interactive cards:

- Prendersi cura della salute mentale**: Accompanied by an image of a person's head with glowing blue neural connections.
- Maggiore copertura degli screening oncologici**: Accompanied by an image of a patient lying on a table inside a CT scanner, with a doctor standing by.
- Il genere al centro della cura**: Accompanied by an image of a doctor in a white coat talking to a woman in a hospital setting.
- Contrastare la povertà sanitaria**: Accompanied by an image of a smiling female healthcare worker holding a globe.

A blue circular arrow icon is visible in the bottom right corner of the page content area.

II PNES. Le priorità

Priorità 1: Servizi sanitari più equi e inclusivi - sostenuta dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+)

Priorità 2: Servizi sanitari di qualità - sostenuta dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR)

Priorità 3: Assistenza tecnica (FSE+)

Priorità 4: Assistenza tecnica (FESR)

Il PNES. Le azioni della priorità 1 FSE+ Servizi sanitari più equi e inclusivi

Azione 1: Presa in carico sanitaria e socio-sanitaria dei bisogni di salute delle persone in vulnerabilità socio-economica relativamente all'area di intervento "Contrastare la povertà sanitaria"

Azione 2: Rafforzamento dei servizi sanitari e socio sanitari oggetto dell'intervento nelle quattro aree di intervento

Azione 3: Rafforzamento del partenariato di Programma sulle quattro aree d'intervento

Il PNES. Le azioni della priorità 2 FESR Servizi sanitari di qualità

Azione 1: Rafforzamento della resilienza e della capacità dei servizi sanitari e socio-sanitari di rispondere ai bisogni di salute attraverso interventi di adeguamento infrastrutturale, tecnologico-strumentale

Azione 2: Aumento dell'utilizzo dei servizi sanitari e socio-sanitari e azioni di sensibilizzazione sanitaria e per la salute

Gli elementi essenziali del programma

Par. 1 – **Strategia del Programma**

Par. 2 – **Priorità**

Par. 2.1. **Priorità diverse dall'assistenza tecnica**

Par. 2.1.1. – **Titolo della priorità 1. Servizi sanitari più equi ed inclusivi**

Par. 2.1.1.1. – **Obiettivo specifico.**

ESO4.11. Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità (FSE+)

Par. 2.1.1.1.1. – Intervento dei fondi (Azioni)

4 aree di intervento

Contrastare la povertà sanitaria

Si prevede il potenziamento della medicina di prossimità per la presa in carico dei bisogni di salute della **popolazione in vulnerabilità socio-economica**, attraverso *l'outreaching* e l'attivazione di Comunità, funzionali alla quantificazione e qualificazione dei bisogni di salute inespressi da rappresentare ai servizi territoriali e al loro soddisfacimento immediato.

Attraverso un approccio di offerta attiva extra moenia si prevede l'erogazione delle prestazioni sanitarie mediante personale sanitario e socio-sanitario dedicato da utilizzare in attività di *outreaching*, che operi anche in ambulatori mobili, oltre che in spazi già esistenti, in collaborazione con tutte le articolazioni del territorio (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ETS, parrocchie e strutture dei servizi sociali dei Comuni), in modo da raggiungere le persone *hard to reach* e la popolazione invisibile ai servizi sanitari, per soddisfarne i bisogni di cura all'interno di percorsi clinico-assistenziali e prevedendo, qualora necessaria, l'erogazione di medicinali e dispositivi i cui costi sono a carico del paziente e, ove necessario, il *referral* verso le strutture della medicina territoriale o ospedaliera.

Obiettivi specifici FSE+ (art. 4.3)

3. **Ove strettamente necessario** come misura temporanea per rispondere alle circostanze eccezionali e inconsuete di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1060, e limitatamente a un periodo di 18 mesi, **il FSE+ può sostenere:**

- a) il finanziamento di regimi di riduzione dell'orario lavorativo senza l'obbligo di associarli a misure attive;

- b) **l'accesso all'assistenza sanitaria anche per le persone che non si trovano in una situazione di vulnerabilità socioeconomica imminente.**

....

Par. 2.1.1.1.1. – Intervento dei fondi (Azioni) e destinatari

Par. 1 – **Strategia del Programma**

Par. 2 – **Priorità**

Par. 2.1. **Priorità diverse dall'assistenza tecnica**

Par. 2.1.1. – **Titolo della priorità 1. Servizi sanitari più equi ed inclusivi**

Par. 2.1.1.1. – **Obiettivo specifico.**

ESO4.11. Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità (FSE+)

Par. 2.1.1.1.2 – Indicatori e campo di intervento

Indicatore di output (tabella 2)	2024	2029
Numero complessivo dei partecipanti	2.000	80.000
Cittadini di paesi terzi	800	32.000

Indicatore di risultato (tabella 3)	2029
Numero di partecipanti che alla conclusione dell'intervento si trovano in una situazione migliorativa	40.000

Tabella 4: settore di intervento

	Importo
160. Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse)	216.000.000

OS	Prio-rità	Fondo	Contributo dell'Unione (a)=(g)+(h)	Ripartizione del contributo dell'Unione		Contributo nazionale (b)=(c)+(d)	Totale (e)=(a)+(b)	Tasso di cofinanziam-ento (f) = (a)/(e)
				Meno importo di flessibilità (g)	Importo di flessibilità (h)			
4	1	FSE+	216.000.000	183.599.689	32.400.311	144.000.000	360.000.000	60,000000%
4	2	FESR	144.750.000	123.037.292	21.712.708	96.500.000	241.250.000	60,000000%
TA36(4)	3	FSE+	9.000.000	7.649.987	1.350.013	6.000.000	15.000.000	60,000000%
TA36(4)	4	FESR	5.250.000,00	4.462.492	787.508	3.500.000	8.750.000	60,000000%
Totale		FESR	150.000.000	127.499.784	22.500.216	100.000.000	250.000.000	60,000000%
Totale		FSE+	225.000.000	191.249.676	33.750.324	150.000.000	375.000.000	60,000000%
Totale generale			375.000.000	318.749.460	56.250.540	250.000.000	625.000.000	60,000000%

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (art. 16)

Lo SM prevede un Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione che prevede la sorveglianza, la predisposizione di relazioni e la valutazione della performance di un programma durante l'attuazione e contribuisce a misurare la performance generale dei fondi.

Il Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione contiene:

- indicatori di output e di risultato collegati ad obiettivi specifici stabiliti nei regolamenti specifici dei fondi selezionati dal programma;
- target intermedi da conseguire entro la fine dell'anno 2024 per gli indicatori di output; e
- target finali da conseguire entro la fine dell'anno 2029 per gli indicatori di output e di risultato.
- I target intermedi e i target finali sono stabiliti in relazione a ciascun obiettivo specifico.
- Non è prevista la riserva di efficacia dell'attuazione del PF

Riesame intermedio e importo della flessibilità (art. 18)

Lo SM rivede ciascun PO tenendo presenti gli elementi seguenti:

- a) le **nuove sfide** individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel 2024;
- b) i progressi nell'attuazione del **piano nazionale per l'energia e il clima**;
- c) i progressi nell'attuazione dei **principi del pilastro europeo dei diritti sociali**;
- d) la **situazione socioeconomica** dello Stato membro interessato o della regione interessata, con particolare enfasi sui bisogni territoriali, tenendo conto di ogni importante sviluppo finanziario, economico o sociale negativo;
- e) i principali **risultati** delle **valutazioni** pertinenti;
- f) i progressi compiuti verso il conseguimento dei **target** intermedi, tenendo conto delle principali difficoltà incontrate nell'attuazione del programma;

Riesame intermedio e importo della flessibilità (art. 18))

- Entro il 31 marzo 2025, lo Stato membro presenta una **valutazione** per ciascun programma **sull'esito della revisione intermedia**, compresa una proposta di assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità (articolo 86, paragrafo 1, secondo comma),
- Se ritenuto necessario a seguito della revisione intermedia del programma o, nel caso in cui siano state individuate nuove sfide, lo Stato membro presenta alla Commissione la valutazione unitamente al programma modificato.

Riesame intermedio e importo della flessibilità (art. 18))

Le revisioni comprendono:

- a) le dotazioni di **risorse finanziarie** per priorità;
- b) i **target** finali riveduti o nuovi;
- c) gli **importi** dei contributi da versare al programma InvestEU suddivisi per Fondo e categoria di regioni, se del caso.

□ **La CE approva il PO modificato**

Relazione finale in materia di performance (art. 43)

Ciascuna AdG presenta alla CE una relazione finale in materia di performance del programma entro il **15 febbraio 2031**.

La relazione valuta il conseguimento degli obiettivi del PO

La CE esamina la relazione finale e informa l'AdG su eventuali osservazioni entro 5 mesi dalla data di ricevimento.

Se sono formulate osservazioni, l'AdG fornisce tutte le informazioni necessarie al riguardo e, se opportuno, informa la CE entro 3 mesi in merito alle misure adottate.

La CE informa l'AdG dell'accettazione della relazione entro 2 mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie.

Ove la CE non informi l'AdG entro i termini stabiliti, la relazione s'intende accettata.

Le principali regole e sanzioni che incidono sulla gestione ed attuazione del programma: le 5 «cose» da conoscere dei fondi strutturali

1. Il disimpegno «automatico» delle risorse ed i target annuali di spesa
2. Il circuito finanziario «a rimborso»
3. Le sanzioni: interruzione e sospensione dei pagamenti, rettifiche finanziarie
4. Gli adempimenti a carico dei beneficiari
5. L'ammissibilità della spesa


Il disimpegno delle risorse – Tabella 10. Dotazioni finanziarie per anno

Fondo	Catego- ria di regione	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027		Totale
							Dotazione finanziaria senza importo di flessibilità	Importo di flessibilità	Dotazione finanziaria senza importo di flessibilità	Importo di flessibilità	
FESR*	Meno svilup- pate	0,00	25.623.042	26.035.257	26.456.316	26.884.953	11.139.046	11.139.046	11.361.170	11.361.170	150.000.000
Totale FESR		0,00	25.623.042	26.035.257	26.456.316	26.884.953	11.139.046	11.139.046	11.361.170	11.361.170	150.000.000
FSE+*	Meno svilup- pate	0,00	38.434.562	39.052.886	39.684.474	40.327.430	16.708.569	16.708.569	17.041.755	17.041.755	225.000.000
Totale FSE+		0,00	38.434.562	39.052.886	39.684.474	40.327.430	16.708.569	16.708.569	17.041.755	17.041.755	225.000.000
Totale		0,00	64.057.604	65.088.143	66.140.790	67.212.383	27.847.615	27.847.615	28.402.925	28.402.925	375.000.000

Target 2025 = importo 2022 – spese certificate (UE) - prefinanziamento

Target 2026 = (importo 2022 + importo 2023) – spese certificate (UE) - prefinanziamento

Il circuito finanziario



AdG - Gestione e controllo (art. 74)

L'autorità di gestione:

- a) esegue **verifiche di gestione** per accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, e verifica:
 - i) **a costi reali**, che l'importo delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato erogato e che i beneficiari tengano una contabilità separata di tutte le transazioni relative all'operazione;
 - ii) **a costi semplificati**, che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;
- b) garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, che **ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto** integralmente ed entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario;
- c) pone in atto **misure e procedure antifrode** efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;

AdG - Gestione e controllo (art. 74)

- d) previene, rileva e rettifica le **irregolarità**;
- e) conferma che le **spese registrate nei conti** sono legittime e regolari;
- f) redige la **dichiarazione di affidabilità** di gestione;

Le verifiche di gestione di cui alla lettera a) del paragrafo 1 [i controlli di I livello, inclusi i controlli documentali] sono basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati, definiti in una strategia di gestione dei rischi.

Le verifiche di gestione comprendono **verifiche amministrative** riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari e le **verifiche sul posto**. Esse sono eseguite al più tardi prima della redazione dei conti in conformità all'articolo 98.

Se AdG è anche beneficiaria è garantita la separazione delle funzioni.

Funzione contabile eventualmente delegata all’Autorità del Programma (art. 76)

1. Rientrano nella funzione contabile i seguenti compiti:
 - a) redigere e presentare le **domande di pagamento** alla CE;
 - b) redigere e presentare i **conti** confermarne la completezza, l'accuratezza e la veridicità e conservare registrazioni elettroniche di tutti gli elementi dei conti

2. La funzione contabile non comprende verifiche a livello di beneficiari

Funzioni dell'autorità di audit (art.77)

1. L'autorità di audit è responsabile di eseguire gli **audit dei sistemi**, gli **audit delle operazioni** e gli **audit dei conti** al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.
2. Le attività di audit sono svolte in conformità alle norme internazionalmente riconosciute.

Funzioni dell'autorità di audit (art.77)

L'autorità di audit redige e presenta alla Commissione:

parere di audit annuale

- la completezza, la veridicità e l'esattezza dei conti;
- la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione;
- il funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo.

relazione annuale di controllo

- che corrobora il parere di audit di cui alla lettera a), e contenga una sintesi delle constatazioni, comprendente un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate nonché il risultante tasso di errore totale e il risultante tasso di errore residuo per le spese inserite nei conti presentati alla Commissione.

Funzioni dell'autorità di audit (art.77)

1. L'autorità di audit è responsabile di eseguire gli **audit dei sistemi**, gli **audit delle operazioni** e gli **audit dei conti** al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.
2. Le attività di audit sono svolte in conformità alle norme internazionalmente riconosciute.



Gli interventi previsti in Regione Campania

Brevi cenni sulle Linee Programmatiche e inquadramento del PO Campania quale strumento di pianificazione delle operazioni

La delega di funzioni all'OI Regione Campania

Compiti e funzioni dell'OI- Compiti e funzioni delle AASSLL

Il Piano operativo

Analisi delle principali schede progetto del Piano operativo

Progetti a titolarità e progetti a regia



I principali aspetti da considerare per la definizione del progetto

La conformità con il Fondo

La coerenza con il programma

La conformità con le disposizioni applicabili

La programmazione del PNES

1. Programma Nazionale Equità nella Salute
1. Linee Programmatiche di intervento
1. Piani operativi approvati dall’Autorità di Gestione
1. Piani di interventi

La risorse per area tematica

Aree tematiche	Progetti	Importo
Il genere al centro della cura	5	20.167.000,00
Prendersi cura della salute mentale	5	58.884.941,00
Maggiore copertura degli screening oncologici	8	41.248.000,00
Totale	18	120.299.941,00

Sovrapposizione con il PNRR

In ambito sanitario i fondi della coesione sono prioritariamente rivolti a fasce di popolazione non coperte direttamente da interventi del PNRR (povertà estrema, hard to reach e hard to treat, donne, persone in transizione, disabili psichici) e destinati a servizi che sono integrativi o complementari rispetto a quelli offerti dalle strutture finanziate dal PNRR (Case della Salute e Ospedali di Comunità).

La delega di funzioni all'OI Regione Campania

La funzione di Organismo Intermedio della Regione Campania è stata attribuita con la Delibera della Giunta regionale n. 348 del 13/06/2023 alla Direzione Generale Autorità di gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo sviluppo e la coesione (DG 50.01.00).

La medesima Delibera ha, inoltre, individuato nella Direzione Generale Tutela della Salute e coordinamento del SSR (DG 50.04.00) il soggetto preposto alla programmazione e alla definizione del Piano Operativo nonché alla gestione e all'attuazione dei relativi interventi.

Risorse assegnate alla Regione Campania: 120.299.941 euro, di cui:

- 48.321.474 euro a valere sul FESR (12 progetti)
- 71.978.467 euro a valere sul FSE + (6 progetti)

Compiti e funzioni dell'OI

L'OI - Direzione generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, assicura il raggiungimento dei risultati del Programma attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie, anche di carattere organizzativo e procedurale, idonee a garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie ed il puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile.

All'OI sono attribuite funzioni di indirizzo e coordinamento, gestione finanziaria e monitoraggio, nonché la gestione dei rapporti con l'Autorità di Gestione del PNES (Ministero della Salute- Ufficio 4 ex Segretariato generale), con l'Autorità di Audit del PNES (Ministero dell'economia e delle finanze Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea), con l'Organismo che svolge la funzione contabile (Ministero dell'economia e delle finanze Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea).

Compiti e funzioni dell'OI – alcuni aspetti rilevanti per i beneficiari

i) presentare all'AdG la richiesta di rimborso (RDR) delle spese sostenute dai Beneficiari in attuazione delle operazioni selezionate nell'ambito del PO, ovvero la richiesta di trasferimento dei fondi (RTF) previa acquisizione del provvedimento di autorizzazione alla liquidazione/validazione alla RDR e/o alla RTF, di pertinenza della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale responsabile della gestione e attuazione degli interventi del PO, unitamente alle evidenze delle verifiche istruttorie eseguite dalla medesima Direzione volte all'accertamento della regolarità ed ammissibilità della spesa sostenuta dai Beneficiari e della presenza di idonei documenti giustificativi (es. fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente);

Compiti e funzioni dell'OI – alcuni aspetti rilevanti per i beneficiari

- j) disporre i pagamenti a favore dei Beneficiari a seguito del trasferimento da parte dell'AdG delle somme richieste sull'apposito conto di tesoreria dell'OI;
- k) predisporre ed inviare all'AdG del PN, per il tramite del sistema informatico messo a disposizione dall'AdG ovvero secondo le indicazioni della stessa, la dichiarazione delle spese sostenute dai Beneficiari e dalla Regione in qualità di beneficiaria, corredata della documentazione relativa alle spese sostenute e alle verifiche istruttorie di competenza ;
- l) comunicare all'AdG del PNES, sulla scorta dei dati ricevuti dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute, competente all'attuazione e alla gestione del Programma, tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo accertamento

Compiti e funzioni dell'OI – alcuni aspetti rilevanti per i beneficiari

- q) fornire le informazioni ed i dati relativi all'avanzamento delle attività rispetto all'ultimo Piano approvato, in raccordo con la Direzione Generale per la Tutela della Salute provvedendo tempestivamente: all'implementazione del sistema informativo del programma, alla registrazione e validazione dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale, inclusi i dati relativi agli indicatori e ai target intermedi e finali, in particolare a quelli fissati nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 settembre e il 20 novembre, al fine di assicurare il rispetto delle previsioni dell'articolo 42 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- u) comunicare all'AdG, in via preventiva, l'eventuale ricorso alla complementarità tra Fondi strutturali di cui all'art. 25 del Regolamento (UE) 2021/1060 e conformemente a quanto previsto dal PNES;

Compiti e funzioni la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale – alcuni aspetti rilevanti per i beneficiari

- a. individuare e definire i criteri di riparto a livello di territori regionali (ASL) delle risorse;
- b. adottare i provvedimenti di ammissione a finanziamento dei progetti selezionati a valere sul PO
- c. stipulare con le AA.SS.LL la Convenzione

- g. svolgere le verifiche istruttorie e contabili in ordine alle domande spese sostenute e/o autorizzate dai Beneficiari, redigendo apposite check list per dare evidenza della completezza della documentazione trasmessa dal Beneficiario, della regolarità ed ammissibilità della spesa sostenuta, della acquisizione di corrispondenti e pertinenti documenti giustificativi

Compiti e funzioni la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale – alcuni aspetti rilevanti per i beneficiari

- h. adottare il provvedimento di autorizzazione alla liquidazione sulla base delle su dette check list da trasmettere all’OI, assicurando la registrazione degli stessi all’interno del Sistema Informativo messo a disposizione dall’AdG;
- i. effettuare, con particolare riferimento ai costi standard, le necessarie verifiche tese a riscontrare gli elementi che dimostrano che l’operazione ha avuto luogo e sono stati assicurati i livelli quantitativi e qualitativi attesi;

- n. tenere i fascicoli di progetto, anche su supporto informatico, e gestire la pista di controllo;

Compiti e funzioni delle AASSLL

CONVENZIONE

regolante i rapporti per la realizzazione degli interventi del Piano Operativo Campania di competenza dell'Azienda sanitaria

Ammissibilità

...dell'operazione rispetto al Fondo

...dell'operazione rispetto al Programma

...dell'operazione rispetto alla normativa di riferimento e ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;

...dell'operazione rispetto al dispositivo attuativo (Avviso pubblico, bando di gara, capitolato, etc.);

...della spesa rispetto alla normativa di riferimento.

I fondi europei attuati in regime di gestione concorrente - Riferimenti

Disposizioni comuni

- **REGOLAMENTO (UE) 2021/1060** del Parlamento europeo e del Consiglio - del 24/06/2021 recante disposizioni comuni applicabili al **FESR**, al **FSE Plus**, al **FC**, al **Fondo per una transizione giusta**, al **FEAMP**, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al **Fondo Asilo, migrazione e integrazione**, al **Fondo Sicurezza interna** e allo **Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti**

FESR

- **REGOLAMENTO (UE) 2021/1058** del Parlamento europeo e del Consiglio del 24/06/2021 relativo al **Fondo europeo di sviluppo regionale** e al **Fondo di coesione**

FSE+

- **REGOLAMENTO (UE) 2021/1057** Parlamento europeo e del Consiglio del 24/06/2021 che istituisce il **Fondo sociale europeo Plus (FSE+)** e che **abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013**

Cooperazione territoriale europea

- **REGOLAMENTO (UE) 2021/1059** Parlamento europeo e del Consiglio del 24/06/2021 recante disposizioni specifiche per l'**obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg)** sostenuto dal **FESR** e dagli strumenti di finanziamento esterno

Transazione giusta

- **REGOLAMENTO (UE) 2021/1056** Parlamento europeo e del Consiglio del 24/06/2021 che istituisce il **Fondo per una transizione giusta**

Le modifiche finora intervenute ai regolamenti (UE) 2021-2027

REGOLAMENTO (UE) 2022/2039 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 – **CARE**

REGOLAMENTO (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 - **REPowerEU**

REGOLAMENTO (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 – **STEP** (Strategic Technologies for Europe Platform)

Dove trovare i testi consolidati dei regolamenti (UE)

The screenshot shows the EUR-Lex website interface. At the top, there is a navigation bar with the text "Un sito ufficiale dell'Unione europea" and "Come esserne sicuri?". The main header features the EUR-Lex logo and the tagline "L'accesso al diritto dell'Unione europea". On the right side of the header, there are options for "Italiano", "Il mio EUR-Lex", and "Funzioni sperimentali". Below the header is a breadcrumb trail: "EUROPA > EUR-Lex home > Diritto dell'UE".

The main content area is divided into several sections. On the left, there is a search bar with the text "RICERCA RAPIDA" and a "RICERCA" button. Below the search bar, there is a link "Consigli per la ricerca" and a note "Servono più opzioni di ricerca? Utilizzare la Ricerca avanzata".

In the center, there is a large blue banner with the text "Misure di solidarietà con l'Ucraina" and navigation arrows. Below the banner, there are three columns of content:

- Diritto dell'UE**:> Trattati, Atti giuridici, Testi consolidati, Accordi internazionali
- Giurisprudenza dell'UE**: Giurisprudenza, Raccolta della giurisprudenza, Repertorio della giurisprudenza
- Legislazione nazionale e giurisprudenza**: Recepimento nazionale, Giurisprudenza nazionale, Giurisprudenza JURE

On the right side, there is a section titled "Gazzetta ufficiale" with links for "Serie L della GU : 11/03/2024 (14 atti)" and "Serie C della GU : 11/03/2024 (88 atti)". Below this, there is a "Ricerca per numero di documento" section with input fields for "Anno" and "Numero", a dropdown menu for "Tutti i tipi di document", and a search button. At the bottom right, there is a "Ricerca per numero CELEX" section.

The URL at the bottom of the browser is <https://eur-lex.europa.eu/content/news/eu-measures-solidarity-ukraine.html>.

I Fondi Europei 2021-2027

FESR:

- Fondo europeo di sviluppo regionale

FSE+:

- Fondo sociale europeo Plus

FC:

- Fondo di coesione

FEAMPA:

- Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacultura

JTF:

- Fondo per la transizione giusta

AMIF:

- Fondo Asilo e migrazione

ISF:

- Fondo per la Sicurezza interna

BMVI:

- Strumento per la gestione delle frontiere e i visti

Compiti del FESR e del Fondo di coesione (art. 2 Reg. 2021/1058)


1. Il FESR e il Fondo di coesione contribuiscono a raggiungere l'obiettivo generale del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione.
2. Il FESR contribuisce a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nell'Unione e a ridurre il ritardo delle regioni meno favorite attraverso la partecipazione all'**adeguamento strutturale** delle regioni in ritardo di sviluppo e alla riconversione delle regioni industriali in declino, **anche promuovendo lo sviluppo sostenibile e affrontando le sfide ambientali**.
3. Il Fondo di coesione contribuisce a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti (TEN-T).

Obiettivi generali del FSE+ e metodi di esecuzione (art. 3 Reg. 2021/1057)

Il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri e le regioni nel conseguire livelli elevati di **occupazione**, una **protezione sociale equa** e una **forza lavoro qualificata e resiliente**, pronta per il mondo del lavoro del futuro, nonché **società inclusive** e coese finalizzate all'eliminazione della povertà e alla realizzazione dei principi enunciati nel **pilastro europeo dei diritti sociali**.

Il FSE+ sostiene, integra e dota di valore aggiunto le politiche degli Stati membri al fine di garantire pari opportunità, pari accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e di qualità, protezione sociale e inclusione, concentrandosi in particolare su un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, sull'apprendimento permanente, sugli investimenti a favore dell'infanzia e dei giovani e sull'accesso ai servizi di base.

Il Pilastro europeo dei diritti sociali



13 giugno 2024

Le principali voci di costo:

Costi diretti (personale, servizi, forniture, etc.)
Costi indiretti

Lavoro di gruppo.

Elaborazione e sviluppo del progetto: definizione progetto di massima, diagramma di Gantt, costruzione del budget

Illustrazione e valutazione dei progetti

Alcune definizioni

Operazione:

- a) un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito dei programmi in questione
- b) nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo del programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario

Beneficiario

- a) un organismo pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni
- b) nel contesto dei partenariati pubblico-privato («PPP») , l'organismo pubblico che ha avviato l'operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla
- c) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto
- d) nel contesto degli aiuti «de minimis» forniti a norma dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 o (UE) n. 717/2014 della Commissione, lo Stato membro può decidere che il beneficiario ai fini del presente regolamento è l'organismo che concede gli aiuti, se è responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione dell'operazione
- e) nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione

Le «fasi» di interesse dei beneficiari

1. Ricognizione delle opportunità di finanziamento nei portali relativi ai Programmi operativi FESR-FSE.
2. Individuazione e analisi del dispositivo attuativo (avviso/riparto).
3. Presentazione dell'operazione.
4. Valutazione e pubblicazione della graduatoria (in caso di avviso).
5. Ammissione a finanziamento.
6. Stipula convenzione/atto di concessione del finanziamento-
7. Implementazione dell'operazione:
 - Gestione, monitoraggio, controlli, etc.;
 - Informazione, comunicazione e visibilità;
 - Rendicontazione,
8. Chiusura

Principali aspetti che riguardano il beneficiario

- Il beneficiario ha un ruolo centrale nell'attuazione dei fondi strutturali, in quanto:
- **è responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni**
 - sono certificate alla CE le **spese effettivamente sostenute dai beneficiari** (in caso di utilizzo delle opzioni di semplificazione dei costi (OSC) sono equivalenti alle spese effettivamente sostenute «le attività realizzate», «i risultati conseguiti», etc.)
 - ad esclusione delle anticipazioni il pagamento della CE allo Stato membro (AdG) avviene come **rimborso** delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario
 - i **controlli** di I e di II livello hanno ad oggetto la documentazione attestante le attività realizzate e le spese sostenute dai beneficiari
 - **i risultati intermedi e finali** relativi agli indicatori previsti dal Programma vengono conseguiti (o non conseguiti) dall'insieme dei beneficiari
 - Il beneficiario inserisce tutte le informazioni relative all'attuazione delle operazioni nel sistema di **monitoraggio** del programma

Emblema dell'Unione (art. 47 Reg. (UE) 2021/1060)

Gli Stati membri, le autorità di gestione e i beneficiari usano l'emblema dell'Unione in conformità dell'allegato IX nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e comunicazione:

- L'emblema deve figurare in maniera prominente in tutti i materiali di comunicazione, come prodotti stampati o digitali, siti web e loro versione mobile, relativi all'attuazione di un'operazione e destinati al pubblico o ai partecipanti.
- La frase "Finanziato dall'Unione europea" o "Cofinanziato dall'Unione europea" deve sempre essere scritta per esteso e posta accanto all'emblema.
- Per il testo che accompagna l'emblema deve usarsi uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana o Ubuntu. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali
- La dimensione dei caratteri deve essere proporzionata alla dimensione dell'emblema.
- Il colore dei caratteri deve essere Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo usato.

Emblema dell'Unione (art. 47 Reg. (UE) 2021/1060)

L'emblema non può essere modificato o fuso con altri elementi grafici o testi.

Istruzioni grafiche per l'emblema e definizione dei colori standard:

A) DESCRIZIONE SIMBOLICA


Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle è invariabile, poiché 12 è simbolo di perfezione e unità.

B) DESCRIZIONE ARALDICA

C) DESCRIZIONE GEOMETRICA

D) COLORI REGOLAMENTARI

E) RIPRODUZIONE IN QUADRICROMIA



Emblema dell'Unione (art. 47 Reg. (UE) 2021/1060)

Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo 47 (Emblema dell'Unione) **l'autorità di gestione applica misure**, tenuto conto del principio di proporzionalità, **sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata.**

Responsabilità dei beneficiari (art. 50 Reg. (UE) 2021/1060)

I beneficiari:

- a) forniscono, **sul sito web e social media del beneficiario** una breve descrizione dell'operazione, (finalità e i risultati), evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) appongono una **dichiarazione che evidenzia il sostegno dei Fondi** in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- c) espongono **una targhe o cartelloni** permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a quanto segue:
 - operazioni sostenute dal FESR il cui costo totale supera 500.000 EUR;
 - operazioni sostenute dal FSE+, dal JTF, dal FEAMPA, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI il cui costo totale supera 100.000 EUR;

Responsabilità dei beneficiari (art. 50 Reg. (UE) 2021/1060)

- d) le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico un **poster di misura almeno A3 o un display elettronico** informazioni sull'operazione e il sostegno ricevuto dai Fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai Fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.
- e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10.000.000 EUR, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.
- f) Ove un beneficiario del FSE+ sia una persona fisica, o le operazioni siano sostenute a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto xi), del regolamento FSE+ non si applica la prescrizione di cui alla lettera d).

Contabilità separata e pagamenti ai beneficiari (art. 74)

In caso di rendicontazione a costi reali, è necessario che l'importo delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione a tali costi **sia stato erogato e che i beneficiari tengano una contabilità separata o utilizzino codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione.**

In caso di utilizzo delle opzioni di **semplificazione dei costi**, è necessario che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario.

L'AdG garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, che **ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente ed entro 80 giorni** dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario.

Non si applica alcuna detrazione o ritenuta né si impone alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.

Disponibilità dei documenti (art. 82)

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario.
2. Il periodo di cui al paragrafo 1 si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.

Gli obblighi del beneficiario in materia di monitoraggio

Dati da registrare e conservare elettronicamente relativi a ciascuna operazione (Allegato XVII) - L'allegato XVII prevede 142 campi.

La maggior parte delle informazioni relative all'operazione sono in possesso dei beneficiari a cui spetta il compito di compilare i campi del Sistema locale utilizzato dal Programma che dialoga, attraverso un protocollo unico di colloquio (PUC), con il sistema nazionale di monitoraggio.

Dati relativi ai beneficiari:

1. Nome e, se pertinente, identificativo univoco di ciascun beneficiario
2. Informazioni che precisano se il beneficiario è un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica. Se si tratta di una persona fisica, data di nascita e numero di identità nazionale. Se si tratta di un organismo di diritto pubblico o privato o di un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica, numero di identificazione IVA o codice di identificazione fiscale.

Gli obblighi del beneficiario in materia di monitoraggio

3. Informazioni su tutti gli **eventuali titolari effettivi** del beneficiario, quali definiti all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 (direttiva antireciclaggio o finanziamento del terrorismo), vale a dire nome/i e cognome/i, data di nascita e numero/i di identificazione IVA o codice/i di identificazione fiscale.

- **Dati relativi all'operazione**
- **Dati specifici delle operazioni di strumenti finanziari**
- **Dati sulle tipologie di intervento**
- **Dati sugli indicatori per tutte le operazioni**
- **Dati finanziari specifici delle operazioni**
- **Dati sulle domande di pagamento presentate dal beneficiario**
- **Dati sulle spese nella domanda di pagamento del beneficiario**
- **Dati sulle spese degli strumenti finanziari nelle domande di pagamento dei beneficiari**
- **Etc.**

L'avvio dell'operazione

Qualunque sia la procedura scelta per l'attuazione dell'operazione (acquisto di beni, servizi, utilizzo del personale interno, esterno, etc.) occorre sempre tenere conto:

- dei principi relativi all'ammissibilità dell'operazione e della spesa
- del fatto che le procedure adottate e le spese rendicontate sono sottoposte ai controlli di I livello (da parte dell'AdG) e di II livello (da parte dell'AdA) e, potenzialmente, da parte della CE e della Corte dei conti europea

L'avvio dell'operazione

Pertanto, nei procedimenti amministrativi occorre rispettare la normativa applicabile e fare esplicito riferimento al pertinente:

- obiettivo specifico (previsto dal programma)
- indicatore del programma di output (tabella 2) e di risultato (tabella 3)
- campo di intervento (tipologie di intervento – tabella 4, in particolare per il FESR)

Realizzazione dell'operazione

Durante l'esecuzione del progetto, occorre, in particolare, assicurare:

- il rispetto delle disposizioni applicabili
- la disponibilità delle risorse (in termini di cassa) per la realizzazione delle attività
- la rendicontazione periodica delle spese effettivamente sostenute
- il rispetto degli obblighi in materia di informazione, comunicazione e visibilità
- il monitoraggio sul sistema informativo del programma (Regis) secondo le scadenze previste
- il rispetto del cronoprogramma previsto
- la coerenza con il piano finanziario approvato
- l'esistenza di una pista di controllo adeguata
- etc.

Gli obblighi del beneficiario in materia di rendicontazione

Forme di sostegno (art. 52)

Gli Stati membri adoperano i contributi dei fondi per fornire ai beneficiari sostegno sotto forma di:

- **sovvenzioni,**
- strumenti finanziari
- premi
- o una combinazione di tali modalità.

Forme di sovvenzioni (art. 53)

Le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari possono assumere una delle forme seguenti:

- a) **rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti** da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, contributi in natura e ammortamenti;
- b) **costi unitari**;
- c) **somme forfettarie**;
- d) **finanziamenti a tasso forfettario**;
- e) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione;
- f) **finanziamenti non collegati ai costi**, purché tali sovvenzioni siano coperte da un rimborso del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 95.

Le opzioni di semplificazione dei costi (OSC): metodologie, rendicontazione e controlli

Costi unitari

COSTO UNITARIO =

Valore (o insieme di valori) la cui applicazione garantisce la migliore approssimazione possibile del costo effettivamente sostenuto per attuare l'operazione

La valorizzazione dei costi standard può far riferimento

Al processo

Al risultato

Costo unitario formazione a persone occupate – Reg. (UE) 2023/1676

Tipologie di operazioni

Tutte le operazioni che riguardano attività di formazione i cui obiettivi primari sono l'acquisizione di nuove competenze o lo sviluppo e il miglioramento di quelle esistenti e che sono state finanziate almeno in parte dalle imprese per i loro dipendenti aventi un contratto di lavoro. Sono esclusi i contratti per le attività di apprendistato o di formazione.

I corsi di formazione possono svolgersi in loco, online o in forma ibrida, ma devono essere sempre erogati in presenza sia del formatore sia dei partecipanti.

Costo unitario formazione a persone occupate Regione Campania = € 23,44

Costo unitario formazione a persone occupate – Reg. (UE) 2023/1676

Denominazione dell'indicatore:

- Tariffa oraria della formazione erogata a persone occupate

Unità di misura dell'indicatore:

- Numero di ore completate di formazione erogata a persone occupate, per partecipante

Costo unitario formazione a persone occupate – Reg. (UE) 2023/1676

Gli importi del Piano finanziario coprono tutti i costi dell'operazione, incluse le categorie seguenti:

- tasse di partecipazione e pagamenti relativi ai corsi di formazione;
- spese di viaggio e indennità dei partecipanti connesse ai corsi di formazione;
- costi del lavoro dei formatori interni per i corsi di formazione (costi diretti e indiretti);
- costi riguardanti il centro di formazione, le sale per la formazione e i materiali didattici.

Il tempo dedicato ai corsi di formazione si riferisce al tempo di lavoro retribuito (in ore) dedicato a tali corsi e copre solamente il tempo reale di formazione e le ore impiegate durante il tempo di lavoro retribuito.

Costo unitario formazione a persone occupate

Il riconoscimento della spesa basata sul processo realizzato avverrà a seguito della dimostrazione da parte del soggetto beneficiario della completa realizzazione delle attività concesse sulla base degli output come di seguito identificati:

- Registro: verifica del n. di ore di erogazione del servizio (Docente e Tutor) e di frequenza dei partecipanti.
- Verifica del Libro Unico del Lavoro che: attesti lo status “in servizio” del lavoratore; attesti lo status eventuale di lavoratore “svantaggiato” e/o “disabile”.
- Dichiarazioni degli apprendimenti (nel caso di progettazione collegata a Crediti Formativi) e/o attestazioni di frequenza (nel caso di progettazione non collegata ai crediti formativi) per ogni discente.

Le opzioni di semplificazione dei costi (OSC): metodologie, rendicontazione e controlli

Somme forfettarie

Tutti i costi ammissibili o parte dei costi ammissibili di un'operazione sono calcolati sulla base di un importo forfettario predeterminato dall'AdG, conformemente ai termini predefiniti dell'accordo sulle attività e/o sugli output. La sovvenzione è versata se i termini predefiniti dell'accordo sulle attività e/o sugli output sono interamente rispettati.



Forme di sovvenzione – obblighi (art. 53)

Obbligo costi semplificati

- Se il costo totale di un'operazione non supera 200.000 euro, il contributo fornito al beneficiario assume la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi, ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato.

l'autorità di gestione può esentare dall'obbligo alcune operazioni nel settore della ricerca e dell'innovazione, previa approvazione del comitato di sorveglianza.

Le indennità e gli stipendi versati ai partecipanti possono essere rimborsati in conformità del paragrafo 1, lettera a) (costi reali)

Forme di sovvenzione – obblighi (art. 53)

Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 sono stabiliti in uno dei modi seguenti:

a) Metodo di calcolo giusto, equo e verificabile

- i) dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
- ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
- iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;

b) Progetti di bilancio

- redatti caso per caso e approvati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione, ove il costo totale dell'operazione non superi 200 000 EUR;

c) Politica dell'unione

- conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;

d) Meccanismi nazionali

- conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;

e) Specifici del fondo

- tassi forfettari e metodi specifici previsti dal presente regolamento o dai regolamenti specifici di ciascun Fondo o stabiliti sulla base degli stessi.

Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti (art. 54)

Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 sono stabiliti in uno dei modi seguenti:

**fino al 7 % dei
costi diretti
ammissibili**

- lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile

**fino al 15 % dei
costi diretti
ammissibili per il
personale**

- Lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile

**fino al 25 % dei
costi diretti
ammissibili**

- a condizione che il tasso sia calcolato in conformità dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera a).

Costi diretti per il personale (art. 55)

Costi personale =
20% altri costi

- I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati a un tasso fisso **fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi diretti per il personale**, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile,

i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite dalle direttive appalti

Costi diretti per il personale (art. 55)

I **costi diretti per il personale** possono essere calcolati:

- a) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, per **1720 ore** nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;
- b) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se mensili, per la media delle ore lavorate mensili della persona interessata in conformità delle norme nazionali applicabili menzionate nel contratto di lavoro o di impiego o nella decisione.

il totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno o mese non supera il numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria.

Costi diretti per il personale (art. 55)

...

Qualora non siano disponibili, i costi del lavoro annui lordi per il personale possono essere desunti dai costi del lavoro lordi per il personale disponibili documentati o dal contratto di lavoro, debitamente rapportati a un periodo di 12 mesi.

Per le persone che lavorano all'operazione con un **incarico a tempo parziale**, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all'operazione mensilmente, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale fissa.

Finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni (art. 56)

Altri costi
=
40% costi
personale

- Un tasso fisso fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione. Lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

- Le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso fisso.
- Il tasso fisso non si applica ai costi per il personale calcolati in base al tasso fisso di cui all'articolo 55, paragrafo 1.



L'ammissibilità delle spese

Le disposizioni europee e nazionali in materia di ammissibilità delle spese.

Ammissibilità della spesa

Articolo 63.

L'ammissibilità delle spese è determinata in base a regole nazionali, salvo se regole specifiche sono previste nel presente regolamento o nei regolamenti specifici dei Fondi, o in base agli stessi.

Le spese sono ammissibili al contributo dei Fondi se sono state sostenute da un beneficiario e pagate per l'attuazione di operazioni tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il **1° gennaio 2021** se anteriore, e il **31 dicembre 2029**.

Nel caso di costi semplificati le azioni che costituiscono la base per il rimborso sono attuate tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1° gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029.

Ammissibilità della spesa

Le spese che diventano ammissibili in seguito a una **modifica del programma** sono ammissibili dalla data di presentazione della corrispondente domanda alla Commissione.

Per il **FESR**, il Fondo di coesione e il JTF le spese diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma che si verifica **quando è aggiunta al programma una nuova tipologia di intervento** di cui alla tabella 1 dell'allegato I oppure, per il FEAMPA, per l'AMIF, l'ISF e il BMVI, nei regolamenti specifici relativi ai fondi.

Se un programma è modificato per dare risposta a una **catastrofe naturale**, il programma può prevedere che l'ammissibilità delle spese relative a tale modifica decorra dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.

Ammissibilità della spesa

Regolamento 2021/1060 art. 63

- Non sono selezionate per ricevere sostegno dai Fondi le **operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma**, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.

Regolamento 2021/1060 art. 73 par. 2 let. f.

-ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;

Ammissibilità della spesa

- Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione. In tali casi le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei fondi non devono essere dichiarate in uno dei casi seguenti:
 - a) sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione;
 - b) sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma.
- L'importo delle spese da indicare nella domanda di pagamento di un fondo può essere calcolato per ciascun fondo e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno

Ammissibilità della spesa

Il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il JTF possono fornire sostegno congiuntamente ai programmi dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita».

Il FESR e il FSE+ possono finanziare, in modo complementare ed entro il **limite del 15 %** del sostegno di tali fondi a ciascuna priorità di un programma, totalmente o parzialmente un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo in base alle regole di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per l'attuazione.

Costi non ammissibili (art. 64)

interessi passivi

- a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;

acquisto di terreni

- per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%; per gli strumenti finanziari, le percentuali indicate si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante

Costi non ammissibili (art. 64)

IVA

Salvo:

- le operazioni il cui costo totale è inferiore a 5 Meuro (IVA inclusa);
- per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5 Meuro (IVA inclusa) nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA;
- gli investimenti realizzati dai destinatari finali nel contesto degli strumenti finanziari; se tali investimenti sono sostenuti da strumenti finanziari combinati con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni di cui all'articolo 58, paragrafo 5, l'IVA non è ammissibile per la parte del costo dell'investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni, a meno che l'IVA per il costo dell'investimento non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA o se la parte del costo dell'investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni è inferiore a 5 milioni di EUR (IVA inclusa);

Ammissibilità IVA nell'ambito del PNRR

L'importo dell'IVA non è incluso nella quantificazione dei costi degli interventi PNRR trasmessa alla Commissione Europea (cfr. stima dei costi totali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

L'importo dell'IVA è però rendicontabile a livello di progetto se e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente. (art. 15 c. 1 del DPR 22/2018):

“l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento”.

Come anche precisato nelle Istruzioni tecniche di cui alla Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 “tale importo dovrà quindi essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei relativi sistemi informativi”.

Stabilità dell'operazione (art. 65)

Lo SM restituisce il contributo dei Fondi a un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se **entro cinque anni** dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:

- a) cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- c) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Lo Stato membro può ridurre il termine definito al primo comma a **tre anni**, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

Le operazioni sostenute dal FSE+ restituiscono il sostegno se sono soggette all'obbligo di mantenimento degli investimenti ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato.

Contributi in natura (art. 67)

I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente possono essere considerati ammissibili a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili;
- b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
- c) il valore e la fornitura dei contributi in natura possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
- d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;
- e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore di tale prestazione è stabilito tenendo conto del tempo impiegato verificato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.
- f) Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo ufficiale debitamente autorizzato e non supera il limite previsto.

Ammortamento (art. 67)

Le spese di ammortamento per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture possono essere considerate ammissibili a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) ciò è consentito dalle regole del programma in materia di ammissibilità;
- b) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti giustificativi con valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili, se tali costi sono rimborsati nella forma di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a);
- c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
- d) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

Ammissibilità della spesa

1. Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:

- a) lo smantellamento o la costruzione di **centrali nucleari**;
- b) gli investimenti volti a conseguire la **riduzione delle emissioni di gas a effetto serra** provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del **tabacco**;
- d) **un'impresa in difficoltà**, quali definite all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell'ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;
- e) gli investimenti in **infrastrutture aeroportuali**, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:
 - i. nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o
 - ii. nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;

Ammissibilità della spesa

- f) gli investimenti in attività di **smaltimento dei rifiuti in discariche**, eccetto:
 - a) i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o
 - b) ii) per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- g) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di **trattamento dei rifiuti residui**, eccetto:
 - i. per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;
 - ii. ii) gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;

Ammissibilità della spesa

- h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla **combustione di combustibili fossili**, eccetto:
- la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

Ammissibilità della spesa FSE+

3. Ove strettamente necessario come misura temporanea per rispondere alle circostanze eccezionali e inconsuete di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1060, e limitatamente a un periodo di 18 mesi, il FSE+ può sostenere:

a) il finanziamento di regimi di riduzione dell'orario lavorativo senza l'obbligo di associarli a misure attive;

b) l'accesso all'assistenza sanitaria anche per le persone che non si trovano in una situazione di vulnerabilità socioeconomica imminente.

Ammissibilità della spesa FSE+

Non sono ammissibili al FSE+:

- a) l'acquisto di terreni e beni immobili, nonché di infrastrutture; e
- b) l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli, tranne qualora tale acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o qualora tali voci siano completamente ammortizzate durante l'operazione, o qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica.

Sono ammissibili:

- i contributi in natura sotto forma di indennità o di salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione a condizione che i contributi in natura siano sostenuti conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili, e non superino i costi sostenuti dai terzi;
- i costi diretti per il personale se sono in linea con la consueta pratica di retribuzione del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le statistiche ufficiali.

Ammissibilità della spesa FSE+. Aiuti agli indigenti

Il FSE+ contribuisce a contrastare la deprivazione materiale mediante la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, compresi i minori, e istituire misure di accompagnamento a sostegno della loro inclusione sociale.

I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base forniti alle persone indigenti possono essere acquistati dal beneficiario o per suo conto, o messi a disposizione del beneficiario a titolo gratuito.

I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base sono distribuiti alle persone indigenti gratuitamente.

La bozza di DPR 2021-2027

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Principi generali

Articolo 3 - Periodo di ammissibilità della spesa

Articolo 4 - Norme specifiche in materia di ammissibilità in caso di sovvenzioni ~~e assistenza rimborsabile~~

Articolo 5 - Contributi in natura

Articolo 6 - Ammortamento

Articolo 7 - Premi

Articolo 8 - Spese connesse al credito d'imposta

Articolo 9 - Spese connesse all'esonero contributivo

Articolo 10 - Strumenti finanziari

Articolo 11 - Spese connesse all'operazione

Articolo 12 - Spese connesse agli interventi di tutela attiva dell'occupazione **e agli interventi di inclusione sociale.**

Art. 12 bis Spese connesse agli interventi per il contrasto alla deprivazione materiale.

Art. 12 ter Spese connesse agli interventi di presa in carico sanitaria e socio sanitaria.

Articolo 13 - Spese non ammissibili

~~Articolo 14 - Operazioni che generano entrate nette~~

Articolo 15 - Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri e altre imposte e tasse

Articolo 16 - Acquisto di materiale usato

Articolo 17 - Acquisto di terreni

Articolo 18 - Acquisto di edifici

Articolo 19 - Locazione finanziaria

Articolo 20 - Ammissibilità sulla base dell'ubicazione delle operazioni

Articolo 21 - Stabilità delle operazioni

Articolo 22 - Spese relative all'Assistenza Tecnica

Art. 22bis- Spese relative alla capacità amministrativa

Articolo 23 – Entrata in vigore

Ammissibilità della spesa

Il DPR definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi ~~strutturali e di investimento europei (Fondi SIE)~~ per il periodo di programmazione ~~2014-2020~~ 2021-2027;

~~Le norme sull'ammissibilità delle spese di cui al DPR si applicano anche ai programmi di azione e coesione complementari alla programmazione UE 2014-2020;~~

Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive previste dai regolamenti di cui al comma 1

Principi generali

Affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti di carattere generale. La spesa deve essere:

- **pertinente ed imputabile ad un'operazione** selezionata dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile;
- **effettivamente sostenuta dal beneficiario** e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta ~~salvo quanto previsto per le forme di sostegno attuate tramite misure di semplificazione dei costi;~~

Principi generali

- **tracciabile** ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo ~~in conformità con quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, in particolare lettere b), c), d), e), f) e j), del Regolamento (UE) n. 480/2014.~~ I pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento, salvo limiti più restrittivi fissati dall'Autorità di gestione, fermo restando il divieto di artificioso frazionamento;
- **contabilizzata**, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione.

IVA

~~L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.~~

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), punti da i) a iv), del regolamento (UE) n. 2021/1060

Principi generali. Le spese devono:



Figurare nell'elenco dei costi ammissibili;



Essere strettamente connessi al progetto approvato e realizzato e necessari;



Essere documentati con giustificativi originali;



Essere conformi alle leggi contabili e fiscali nazionali;




Essere registrati nella contabilità generale e specifica del soggetto beneficiario del finanziamento (contabilità separata);

Principi generali. Le spese devono:



Essere contenuti entro i limiti di importo approvati in preventivo;



Essere ragionevoli e sostenuti secondo principi di economia e di sana gestione finanziaria;



Essere stati sostenuti in un periodo compreso tra la data di inizio e di fine del progetto indicata nella convenzione di finanziamento;



Corrispondere a pagamenti effettivamente eseguiti

Principi generali. Le spese devono:

Indipendentemente dalla propria natura e origine le spese sono

- **ammissibili, o**
- **non ammissibili**

Di norma, sono da considerarsi ammissibili tutte le spese che non siano state esplicitamente dichiarate non ammissibili dai regolamenti e/o dalla normativa nazionale e dal Programma.

Tuttavia, alcune spese normalmente ammissibili possono essere assoggettate a specifica disciplina dalla pertinente normativa vigente (europea e/o nazionale) che, in un determinato contesto, può negarne o limitarne l'ammissibilità.

Requisiti Generali di Ammissibilità

Requisiti generali perché una spesa sia ammissibile al finanziamento:

- essere **direttamente imputabile** a un progetto/investimento ammesso a finanziamento;
- essere **riconcucibile** ad una categoria di spesa prevista, rientrante nell'ambito di una linea di intervento del programma;

Requisiti Generali di Ammissibilità

Documento che origina la prestazione o fornitura:

- Ordinazione di fornitura;
- Assegnazione dell'incarico;
- Lettera di incarico per personale esterno o ordine di servizio per personale interno;

Requisiti Generali di Ammissibilità

Documento che descrive la prestazione o fornitura:

- **Fattura** con descrizione dell'attività svolta o della fornitura effettuata rilasciata dai collaboratori esterni soggetti ad IVA o dalle imprese fornitrici;
- **Notula o parcella** con descrizione dell'attività svolta rilasciata dai collaboratori esterni non soggetti ad IVA;
- **Prospetto paga** (cedolino) e dichiarazione dalla quale risultino i giorni e le ore di impegno sul progetto e le prestazioni eseguite per il personale interno;

Requisiti Generali di Ammissibilità

Documento che attesta l'avvenuto pagamento della prestazione o fornitura:

- Mandato di pagamento quietanzato
- Estratto conto
- Copia bonifico;
- Copia assegno circolare;

Il finanziamento: principi generali

Divieto di doppio finanziamento: divieto di doppia imputazione dei costi

Non sono riconosciute **spese retroattive**. In alcuni casi autorizzati è possibile riconoscere i costi dalla presentazione del progetto.

Se Obbligo di **cofinanziamento:** Risorse del beneficiario,

Assenza di **profitto:** bilancio del finanziamento

(entrate = uscite)

Grazie

QUESITO N.4

MIGLIORARE L'ACCESSO PARITARIO E TEMPESTIVO A SERVIZI DI QUALITÀ, SOSTENIBILI E A PREZZI ACCESSIBILI, COMPRESI I SERVIZI CHE PROMUOVONO L'ACCESSO AGLI ALLOGGI E ALL'ASSISTENZA INCENTRATA SULLA PERSONA, ANCHE IN AMBITO SANITARIO; MODERNIZZARE I SISTEMI DI PROTEZIONE SOCIALE, ANCHE PROMUOVENDO L'ACCESSO ALLA PROTEZIONE SOCIALE, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE AI MINORI E AI GRUPPI SVANTAGGIATI; MIGLIORARE L'ACCESSIBILITÀ, ANCHE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ, L'EFFICACIA E LA RESILIENZA DEI SISTEMI SANITARI E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DI LUNGA DURATA

QUESITO N.8

**GARANTIRE LA PARITÀ DI ACCESSO ALLA
ASSISTENZA SANITARIA E PROMUOVERE LA
RESILIENZA DEI SISTEMI SANITARI,
COMPRESA L'ASSISTENZA SANITARIA DI
BASE, COME ANCHE PROMUOVERE IL
PASSAGGIO DALL'ASSISTENZA ISTITUZIONALE
A QUELLA SU BASE FAMILIARE E DI
PROSSIMITÀ**